



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Roma (vedi intestazione digitale)

A

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 4587]
(cress@pec.minambiente.it)

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Società Inergia S.p.A.
(direzione.inergia@legalmail.it)

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class fasc. ABAP (GIADA) 34.19.04/20/2019

Allegati:

Oggetto: **ORTA NOVA (FG) E STORNARELLA (FG): “Parco eolico localizzato nei Comuni di Orta Nova (FG) e Stornarella – composto da 10 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 42 MW”.** [ID_VIP 4587]

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: Società Inergia S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 4587]

10/11/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

(ctva@pec.minambiente.it)

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della*

10/11/2020

2

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), tramite l'allora Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con nota prot. 9631/DVA del 15/04/2019, vista la procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dall'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, ha comunicato «a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto» di aver acquisito, con prot. DVA/8666 del 04/04/2019, la nota prot. LT/PON/EC/2019-049 del 21/03/2019 con cui la società Inergia S.p.A. ha presentato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto in epigrafe;

CONSIDERATO che con la medesima nota, verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo di tale istanza alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, il MATTM ha quindi comunicato «la procedibilità dell'istanza di cui trattasi»;

CONSIDERATO che detto impianto rientra per tipologia tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato, al comma 2, ovvero *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore ai 30 MW*;

CONSIDERATO che, con nota prot. 11750-P del 17/04/2019, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di valutare, per gli aspetti di competenza, di comunicare le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi, consultandone la documentazione pubblicata sulla piattaforma web dedicata del MATTM, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "Valutazione Impatto Ambientale" => "Parco Eolico di potenza pari a 42 MW denominato 'Ponticello' localizzato nei Comuni di Orta Nuova e Stornarella";

VISTA la nota prot. n. 4801 del 19/04/2019, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

RILEVATO che, in risposta a tale nota della Regione:

- con nota del 02/05/2019, acquisita con nota prot. A00_089_5155 del 02/05/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia ha trasmesso il proprio parere favorevole (con prescrizioni) di compatibilità con le N.T.A. del Piano stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- con nota del 10/05/2019, acquisita al prot. n. AOO_089_5554 del 10/05/2019 della Sezione

10/11/2020

Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Coordinamento dei servizi territoriali – servizio territoriale di Foggia ha trasmesso il proprio parere di competenza, rilevando che «...l'area interessata alla realizzazione dell'impianto eolico non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.2923 n. 3267 e R.R. 11.03.2015, n. 9...»;

- con nota del 22/05/2019, acquisita al prot. n. AOO_089_6127 del 22/05/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia – DAP di Foggia, ha espresso le proprie valutazioni, rilevando numerose criticità sotto il profilo della sicurezza pubblica e degli impatti cumulativi derivanti dalla presenza nell'area vasta di altri impianti eolici;

CONSIDERATO che il Comitato Regionale per la VIA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, nella seduta del 04/06/2019 (prot. n. AOO_089_6937 del 07/06/2019), esaminata tutta la documentazione pubblicata sul portale del MATTM, ha espresso parere non favorevole di compatibilità ambientale del progetto dell'impianto eolico in esame;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, con nota prot. 19847-P del 17/07/2019, ha comunicato al MATTM la necessità di acquisire dal Proponente alcune integrazioni relative agli aspetti di propria competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. DVA.R.U.28113 del 25/10/2019, il MATTM ha rappresentato alla Società proponente, sulla base di quanto richiesto dalla Scrivente, la necessità di integrare la documentazione progettuale pubblicata sulla propria piattaforma *web*;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, tenuto conto delle posizioni espresse dagli Enti territoriali competenti di sopra riportate e in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA, con Deliberazione della Giunta regionale della Regione Puglia n. 1870 del 14/10/2019 ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta proponente, con nota LT/PON/AM/2019 del 21/11/2019, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, pubblicata dal MATTM, con nuovo avviso al pubblico, sulla piattaforma *web* dedicata il 02/12/2019;

CONSIDERATO che la DG ABAP, con nota 36258-P del 05/12/2019, ai sensi dell'art. 24, co. 4 del D. Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di esaminare le integrazioni trasmesse dalla Società proponente, pubblicate sulla piattaforma *web* del MATTM, e di fornire poi valutazioni sul progetto di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché le integrazioni alla documentazione depositate dalla ditta proponente, con nota prot. n. 03 del 02/01/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale, che di seguito si riporta integralmente:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 05.12.2019 prot. 36258, acquisita in atti in data 06.12.2019 prot. 10270, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

Descrizione dell'intervento

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di:

- ♦ *n. 10 aerogeneratori di altezza totale pari a 180 metri e della potenza unitaria di 4,20 MW, per una potenza complessiva di 42,0 MW;*
- ♦ *la realizzazione della viabilità per l'accesso agli aerogeneratori e l'adeguamento di alcune strade esistenti;*

10/11/2020

4

♦ circa 12,7 Km di linea di elettrodotto interrato per il convogliamento dell'energia elettrica alla sottostazione di trasformazione e consegna.

Descrizione geografico-paesaggistica dell'area d'intervento.

L'impianto eolico si colloca nel paesaggio rurale del paesaggio delle Marane di Ascoli Satriano e del Mosaico di Cerignola.

La prima figura è caratterizzata dal sistema delle marane, piccoli collettori di acque freatiche tipici dell'Alto Tavoliere, che solcano a ventaglio la serra di Ascoli Satriano. Esse sono caratterizzate dalla presenza di piccoli ristagni d'acqua, luogo di microhabitat umidi di grande valore naturalistico.

La seconda figura è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia colturale rappresentata prevalentemente da seminativi cerealicoli in cui si inseriscono appezzamenti a vite e olivo. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria, la quale si presenta in varie geometrie e tessiture poco marcate, derivanti dalle opere di regimazione idraulica e dalle differenti tipologie colturali, la cui percezione è subordinata alle stagioni.

Il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale, scendendo verso l'Ofanto, si movimentava progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico.

L'impianto eolico interessa un'area caratterizzata dalla presenza di strade paesaggistiche (SP 87, SP 88, SP 81) da cui risulta possibile apprezzare il paesaggio monotono della piana bassa e piatta del tavoliere centrale. A poca distanza dall'area dell'impianto e dell'elettrodotto aereo scorrono le acque pubbliche Marana Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo e Torrente Marana di Fosso Marana la Pidocchiosa.

Compatibilità con indirizzi, direttive e prescrizioni di base della vigente pianificazione paesaggistica e ulteriori tutele.

Si rilevano alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D. Lgs. n. 42/2004 – art. 142, ed in particolare:

- *la realizzazione del cavodotto interessa in parte l'area tutelata ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 lett. C "corsi d'acqua pubblici" denominata "Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo";*
- *la realizzazione della nuova viabilità interna al parco eolico interessa in parte aree tutelate per legge ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M "Tratturi", in particolare Tratturello Carapelle - Stornarella e Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino.*

Inoltre, gli aerogeneratori sono localizzati in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica, tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004. Nello specifico:

- *il parco eolico è localizzato in un'area caratterizzata dalla presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Corsi d'acqua pubblici", denominati "Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo", "Fosso Marana la Pidocchiosa", "Canale Biasifiocco e Montecorvo";*
- *l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è a meno di 2900 metri dal "Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano", area tutelate per legge ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M "Tratturi";*
- *l'impianto risulta ad una distanza di circa 14,3 km dal vincolo Architettonico diretto Palazzo Reale (ARK0282) istituito ai sensi del L.1089/1939 con Decreto del 02.04.1984;*

- *l'impianto risulta ad una distanza di circa 13,5 km dal vincolo Architettonico diretto Chiesa di Santa Maria del Popolo (ARK0280) istituito ai sensi della L.1089/1939 con Decreto del 18.10.1979;*
- *l'impianto eolico è localizzato a meno di 5,4 km dalla zona Archeologica denominata "Lagnano da Piede I" e sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M;*
- *l'impianto eolico è localizzato a meno di 6,2 metri dalla zona Archeologica denominata "Località Agro di Orta Nova" e sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M;*
- *l'impianto eolico è localizzato a meno di 6,5 km dalla zona Archeologica denominata "Località Agro di Orta Nova - Herdonia" e sue aree contermini, tutelata ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M, istituita con decreti del 13/09/1954 (ARC0184), 04/07/2005 (ARC0185), 12/10/2006 (ARC0186).*

Si rileva, infine, che:

- *l'impianto eolico è localizzato ad una distanza di 2,8 km circa dal centro abitato di Stornarella e 2,5 km dal centro abitato di Orta Nova;*
- *l'impianto eolico è inserito in un'area nel cui bacino di visibilità di 9 km si rilevano numerosissime torri eoliche ed impianti fotovoltaici già realizzati.*

Conformità con le norme del Piano Paesaggistico Territoriale approvato (PPTR).

L'impianto eolico è localizzato in prossimità di aree ad elevata valenza ambientale e paesaggistica: il parco eolico risulterebbe traguardabile dal Vincolo Archeologico Herdonia, di cui al Decreto Legislativo 42/2004 art. 142 lett. M, in corrispondenza di una componente dei valori percettivi, annoverata tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Strada a valenza paesaggistica", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA, nello specifico Strada Provinciale 110 ex SS161 FG, nonché dalla Strada comunale Ascoli Satriano –Ortona in corrispondenza dell'area archeologica di Herdonia;

l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art. 142 lett. C "Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo", "Fosso Marana la Pidocchiosa", "Canale Biasifiocco e Montecorvo";

il cavidotto interrato interessa l'area annoverata tra i Beni Paesaggistici del PPTR come "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche", nello specifico "Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR;

l'area interessata dalla realizzazione delle torri eoliche è caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come componenti culturali insediative, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, nello specifico Masseria Pagliarone, Masseria Tre Confini, Masseria Rio Morto, Masseria Durando, Masseria Ferranti, Masseria Campese, nonché da numerose Aree a rischio archeologico.

Conclusioni.

Si consideri quanto indicato dal D.M. del 10 Settembre del 2010 - Allegato 4 - Punto 3 che impone di esaminare gli effetti visivi distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, nella fattispecie un'area avente buffer di circa 9,00 chilometri (50 x 180 metri).

Valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inserisce e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, questa Soprintendenza ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PPTR in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con le Linee Guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 (Tavoliere) – Sezione C2 dello stesso.

Infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica "Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo", "Fosso Marana la Pidocchiosa", "Canale Biasifiocco e Montecorvo", da tratturi della transumanza (Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico Masseria Pagliarone, Masseria Tre Confini, Masseria Rio Morto, Masseria Durando, Masseria Ferranti, Masseria Campese, nonché da numerose Aree a rischio archeologico), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR (approvato con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015), la realizzazione degli aerogeneratori in tale area, aggraverebbe l'alterazione delle visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei coni visuali, ulteriori elementi di disturbo (torri di 180 metri!). Tale disturbo visuale risulta presente anche da chi percorre in entrambi i sensi di marcia le strade SP 87, SP 88, SP 81 (strade a Valenza Paesaggistica del PPTR). La realizzazione degli aerogeneratori proposti in un'area già fortemente "snaturata", che conta già centinaia di aerogeneratori realizzati/autorizzati (crf elaborato EO-PON-PD-SIA-07), aggraverebbero la percezione del territorio da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. In particolare introdurrebbe elementi di disturbo particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

- Beni Paesaggistici corsi d'acqua pubblica - "Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo", "Fosso Marana la Pidocchiosa", "Canale Biasifiocco e Montecorvo" - lettera C del D.Lgs 42/2004;
- Beni Paesaggistici Vincolo Archeologico Herdonia, lettera M del D.Lgs 42/2004.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014).

La realizzazione di 10 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, in contrasto con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 3.6/ Le marane di Ascoli Satriano (cfr elaborato n. 5 del PPTR - Schede degli Ambiti Paesaggistici – Ambito 3/Tavoliere - Sezione B – pagina 67 - Stato di conservazione e criticità fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale).

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, la Scrivente rileva forti perplessità sull'intervento in oggetto che presenta un rilevante impatto sui beni archeologici dell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Si precisa che la gran parte delle aree interessate dalle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotto e infrastrutture connesse) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004. Fa eccezione il Tratturello n. 51 "Cerignola – Ponte di Bovino", sottoposto a vincolo con D.M. 22.12.1983, e il cui percorso è parallelo a quello della



Via Traiana, ed interessato dal tratto di interconnessione del cavidotto tra gli aerogeneratori 10 e 9 come previsto in progetto in loc. Tre Confini. Il medesimo cavidotto presenta poco più a N una interferenza diretta tra il cavidotto dell'aerogeneratore 10 con il citato percorso della Via Traiana come nota in letteratura e da fotointerpretazione.

Si evidenzia al contempo che l'opera in progetto si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale.

Gli esiti delle indagini di archeologia preventiva hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area. In dettaglio, per quanto attiene la parte più settentrionale della wind farm, l'aerogeneratore 9 presenta una interferenza diretta con un asse centuriale noto in letteratura e da foto interpretazione e riferibile all'ampia centuriazione di età romana estesa ad est della città di Herdonia. Il cavidotto di interconnessione fra gli aerogeneratori 9 e 8 presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. Mass. Paolillo (sito 120) noto in letteratura e con la connessa area di dispersione di materiale di superficie individuata come UT01.

Passando alla parte sud orientale della wind farm, l'aerogeneratore 5 è contiguo a due assi centuriati tra loro ortogonali e riferibili alla già citata ampia centuriazione di età romana estesa ad est della città di Herdonia. Il cavidotto di interconnessione fra gli aerogeneratori 5 e 3 presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. Rio Morto/Canale Ponticello (sito STL11) noto da foto interpretazione. Sia l'aerogeneratore 4, che il cavidotto di interconnessione tra gli aerogeneratori 3 e 2, presentano due interferenze dirette con altro contiguo villaggio neolitico in loc. Rio Morto/Canale Ponticello (sito STL10), noto anch'esso da foto interpretazione. L'aerogeneratore 1 presenta una interferenza diretta con l'area di dispersione (UT03) di materiale preistorico e genericamente di età classica in loc. Mass. Rio Morto. Il cavidotto di interconnessione dell'aerogeneratore 1, nel suo tratto iniziale, presenta ben tre interferenze con tre villaggi neolitici noti in letteratura e da foto interpretazione in loc. Mass. Rio Morto (siti 180, 190 e 200), di cui il terzo coincidente con l'area di dispersione di materiali (UT02) riferibile ad un insediamento rurale di età imperiale/tardo antica.

Anche il percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Stornarella presenta in loc. Lagnano da Piede una interferenza diretta con un'asse centuriale (STL01) noto da foto interpretazione e riferibile ancora all'ampia centuriazione di età romana estesa ad est della città di Herdonia.

Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 10 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 4,2 MW di altezza complessiva pari a 180 mt. contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico, dal momento che la realizzazione delle diverse tipologie di opere altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza.

Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.

Si allega cartografia del PPTR con indicazione degli aerogeneratori di progetto e delle componenti paesaggistiche».

PRESO ATTO delle controdeduzioni al parere della Regione Puglia, formulate dalla Società proponente in data 20/03/2020 e acquisite agli atti di questo Ufficio con nota prot. n. 12245-A del 07/04/2020;

10/11/2020

CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. n. 2384 del 21/01/2020, concordando, per gli aspetti di competenza, con quanto espresso dalla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 05.12.2019 prot. 36258, vista la nota prot. 3 del 2.01.2019 con la quale la SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alle opere in oggetto, esaminata la documentazione progettuale comprensiva della Carta Archeologica del Rischio ed il documento integrativo “Percorsi Tratturali – Approfondimento” pubblicati sulla piattaforma web del Ministero dell’Ambiente, si comunica quanto segue.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, si rileva che il parco eolico in progetto presenta problematiche sia in relazione alla tutela diretta di beni e depositi archeologici, sia in relazione ai valori paesaggistico-archeologici riconosciuti all’area in esame. Infatti, la sua realizzazione “introdurrebbe elementi di disturbo particolarmente impattanti, con un’alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche”, percepibili fra l’altro dall’importante area archeologica di Herdonia, tutelata ex art. 142, co. 1, lett. m) del Codice.

Inoltre sulla base dell’esame della documentazione di progetto è stato possibile individuare le seguenti interferenze con aree a rilevante potenziale archeologico, puntualmente descritte nel citato parere:

- *aerogeneratore 1: area di dispersione di materiale preistorico e di età classica in loc. Mass. Rio Morto;*
- *aerogeneratore 4: villaggio neolitico in loc. Rio Morto/Canale Ponticello;*
- *aerogeneratore 5: due assi centuriati tra loro ortogonali, riferibili alla centuriazione di età romana estesa ad est della città Herdonia;*
- *cavidotto di interconnessione dell’aerogeneratore 1: tre villaggi neolitici in loc. Mass. Rio Morto, di cui il terzo coincidente con un’area di dispersione di materiali riferibile ad un insediamento rurale di età imperiale/tardo antica;*
- *cavidotto di interconnessione fra gli aerogeneratori 2 e 3: villaggio neolitico in loc. Rio Morto/Canale Ponticello;*
- *cavidotto di interconnessione fra gli aerogeneratori 3 e 5: villaggio neolitico in di loc. Rio Morto/Canale Ponticello;*
- *cavidotto di interconnessione fra gli aerogeneratori 8 e 9: villaggio neolitico in loc. Mass. Paolillo;*
- *cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Stornarella: asse centuriale riferibile all’ampia centuriazione di età romana estesa ad est della città di Herdonia.*

Tutto ciò considerato, si concorda con il parere espresso dalla competente Soprintendenza che, nel ritenere le opere in oggetto pregiudizievoli nei confronti della tutela del patrimonio archeologico in quanto “la loro realizzazione altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza”, esprime parere negativo sul progetto in esame».

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale del MATTM non si è ancora espressa sul progetto in argomento;

10/11/2020

9

CONSIDERATO che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, conclusa l'attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, con nota prot. 19107-P del 25/06/2020, ha comunicato alla Società Inergia S.p.A., ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto, che qui si ribadiscono e confermano, concedendo 10 giorni per l'eventuale produzione di osservazioni alla stessa da parte del proponente;

CONSIDERATO la Società Inergia S.p.A., avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 29/05/2020, acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 167630-A del 01/06/2020, ha presentato le proprie osservazioni alla comunicazione di cui sopra;

CONSIDERATO che la Scrivente, con nota prot. 18376-P del 18/06/2020 ha richiesto alla competente Soprintendenza e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni a tali osservazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4956 del 02/07/2020, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in riscontro alla suddetta nota, ha comunicato quanto segue:

«Si riscontra la nota di codesto Servizio V DG ABAP prot. 18376-P del 18.06.2020, acquisita in pari data ns prot. 4646, fornendo il seguente contributo istruttorio, per gli aspetti di competenza, alle osservazioni prodotte dalla Società Inergia S.p.a. ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/90 e trasmesse tramite pec del 29.05.2020 (acquisite in data 01.06.2020 prot. 4167).

Si premette che, a parere di questa Soprintendenza, la Precisazione n. 2 della Società è frutto di una lettura palesemente errata del parere della DG (prot. 15335-P del 19.05.2020) che richiama le valutazioni endoprocedimentali rese da questo Ufficio con nota prot. 03 del 02.01.2020.

Si conferma, come riportato nella pg. 7 della nota di codesta Direzione Generale prot. 15335-P/2020, che il sito di Lagnano da Piede I si trova a circa 5 km a sud del parco eolico. La frase riferita a pag. 8 della citata nota è riportata solo parzialmente, in quanto la lettura completa ("Anche il percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Stornarella presenta in loc. Lagnano da Piede una interferenza diretta con un'asse centuriale (STL01) noto da foto interpretazione e riferibile ancora all'ampia centuriazione di età romana estesa ad est della città di Herdonia") chiarisce che l'interferenza indicata per il cavidotto fa riferimento ad un'altra evidenza in loc. Lagnano da Piede, ma non al sito eponimo.

Punto 2.1 – "Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004": relativamente alla proposta di una riprogettazione del percorso del cavidotto sotto il corso d'acqua il "Ponticello", questa Soprintendenza non ritiene di dover indicare alternative progettuali né del resto il superamento di tale criticità comporterebbe una generale ed automatica compatibilità dell'intero parco eolico.

Punto 2.2 – "Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004": si richiama quanto già riferito da questa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale prot. 03/2020 ovvero che "la realizzazione degli aerogeneratori in tale area, aggraverebbe l'alterazione delle visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei cono visuali, ulteriori elementi di disturbo (torri di 180 metri!). Tale disturbo visuale risulta presente anche da chi percorre in entrambi i sensi di marcia le strade SP 87, SP 88, SP 81 (strade a Valenza Paesaggistica del PPTR). La realizzazione degli aerogeneratori proposti in un'area già fortemente "snaturata", che conta già centinaia di aerogeneratori realizzati/autorizzati (cfr. elaborato EO-PON-PD-SIA-07), aggraverebbero la percezione del territorio da diversi importanti beni paesaggistici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004. In particolare introdurrebbe elementi di disturbo particolarmente impattanti con un'alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti nelle prospettive e nelle visuali panoramiche, percepibili dalle seguenti aree:

- Beni Paesaggistici corsi d'acqua pubblica - "Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo", "Fosso Marana la Pidocchiosa", "Canale Biasifiocco e Montecorvo" - lettera C del D.Lgs 42/2004;
- Beni Paesaggistici Vincolo Archeologico Herdonia, lettera M del D.Lgs 42/2004.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014).

La realizzazione di 10 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, in contrasto con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 3.6/ Le marane di Ascoli Satriano (cfr elaborato n. 5 del PPTR - Schede degli Ambiti Paesaggistici – Ambito 3/Tavoliere - Sezione B – pagina 67 - Stato di conservazione e criticità fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)".

Punto 3.1 UCP – "Testimonianze della stratificazione insediativa": le masserie riportate nel parere endoprocedimentale di questa Soprintendenza rientrano comunque nel perimetro dell'AVI e sono pertanto necessariamente oggetto di segnalazione e valutazione. Il riferimento alla distanza <di ben oltre i 100 metri> dall'area buffer di PPTR risulta erroneo atteso che l'interferenza degli aerogeneratori con la suddetta area di rispetto avrebbe reso inammissibile la realizzazione di impianti eolici (cfr. elaborato 4.4.1 Linee guida energie rinnovabili – Parte II).

Punto 3.2 – "Regio Tratturello n. 51 Cerignola-Ponte di Bovino": premesso che il PPTR non fa distinzione, quanto a misure di tutela, tra tratturi coincidenti con strada asfaltata e tratturi che preservano un aspetto "storicizzato", l'interferenza con il Tratturello n. 51 attiene anche il percorso della Via Traiana che è parallela al medesimo tratturello e che pertanto anche la soluzione proposta della TOC non è sufficiente per la tutela dei beni archeologici.

Punto 3.3 – "Segnalazioni Archeologiche": nel merito non viene contestata alcuna delle valutazioni contenute nel parere di questa Soprintendenza, ma solo genericamente la valutazione di rischio, quasi ovunque basso, contenuta nella VIArch. La proposta di attivare la sorveglianza in corso d'opera con la eventualità di delocalizzare tratti di cavidotto o turbine, come suggerito dalla richiedente, ovviamente non è sufficiente ai fini della tutela, oltre ad essere impraticabile operativamente, non potendosi delocalizzare significativamente opere dopo una eventuale VIA positiva.

Punti 4 e 5 – "Impatto visivo e sul paesaggio" e "Impatto cumulativo": l'alterazione delle visuali panoramiche resta confermata nonostante l'affermazione della richiedente circa la presenza, nell'area, di elementi verticali quali alberi e pali della pubblica illuminazione che non possono essere paragonati all'ingombro visivo determinato da aerogeneratori con altezza di 180 metri circa.

Per quanto sopra espresso, si conferma la valutazione negativa alla realizzazione dell'impianto in esame risultando incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica e pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico».

CONSIDERATO che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alla nota di questa DG ABAP prot. 18376-P del 18/06/2020, ha comunicato le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 22852-I del 30/07/2020, che di seguito si trascrive integralmente:

«Si riscontra la nota prot. 18376-P del 18.06.2020 nella quale codesto Servizio V chiede di controdedurre le osservazioni al preavviso di parere negativo inviate dalla Società proponente con nota prot. 15 del 29 maggio u.s.

Vista anche la nota della SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. 0004956 del 02.07.2020, per quanto di stretta competenza dello scrivente Servizio, si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda l'interferenza del cavidotto da realizzare con il Regio Tratturello "Cerignola-Ponte di Bovino", si ritiene utile ricordare che i dispositivi di tutela posti a garanzia della

10/11/2020

11



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

preservazione della rete tratturale italiana risultano anomali rispetto ai decreti di vincolo più strettamente archeologici in quanto dichiarano il notevole interesse dei tratturi stessi “per l’archeologia, per la storia politica, militare economica, sociale e culturale”. Non appare rilevante al proposito che attualmente i tratturi risultino in parte asfaltati o che non siano individuabili “tracce di natura antropica” mediante l’utilizzo della fotointerpretazione o della stessa ricognizione territoriale, né d’altra parte appare adeguata la proposta di utilizzare la tecnica della Trivellazione Orizzontale Controllata, pericolosissima a meno che non siano note con precisione le quote delle stratigrafie archeologiche. Va inoltre ricordato quanto riportato nelle citate controdeduzioni della Soprintendenza riguardo l’interferenza con il tracciato della Via Traiana, parallela al citato tratturello.

In relazione al punto 3.3 delle osservazioni della proponente, oltre alle generiche indicazioni sulla metodologia adottata in fase di redazione della documentazione archeologica, nulla si dice riguardo a quanto puntualmente descritto nel parere della Soprintendenza prot. 3 del 02.01.2020 e riportato nel contributo istruttorio di questo Servizio, prot. 2384 del 21.01.2020.

Per quanto infine riguarda l’affermazione della proponente che “la sorveglianza archeologica, eseguita durante tutti i lavori di movimento garantirà comunque che non vi siano distruzioni o danneggiamenti di siti e dei valori”, essa non risulta condivisibile in quanto, oltre alla difficoltà di delocalizzare opere per le quali sia stato emesso un parere positivo di VIA, l’assistenza archeologica in corso d’opera causa la distruzione delle stratigrafie e delle correlazioni che costituiscono il contesto archeologico: anche se debitamente ed accuratamente documentate, le indagini comportano sempre una perdita di dati, specie nei casi in cui lo scavo non è realizzato per finalità di ricerca ma è condizionato dalla realizzazione di opere. In questo caso, infatti, la possibilità di scavare i contesti rinvenuti risulta fortemente limitata da considerazioni economiche e non scientifiche e, sovente, i contesti restano solo parzialmente indagati e fortemente penalizzati dalla vicinanza delle opere costruite.

Tutto ciò valutato si concorda con il parere della competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, e, di conseguenza, si conferma il parere negativo espresso nel citato contributo istruttorio prot. 2384/2020».

ESAMINATO il contenuto delle Osservazioni, al fine di pervenire alla formulazione del parere tecnico istruttorio definitivo di questo Ministero, e ritenuto di condividere e fare proprie le controdeduzioni alle Osservazioni sopra riportate della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II di questa Direzione, si rimettono di seguito le definitive valutazioni di competenza di questa Direzione generale:


Descrizione dell’intervento e considerazioni relative agli aspetti progettuali

Il progetto prevede la realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da n. 10 aerogeneratori (mod. “Vestas V150”), da installare nei territori comunali di Orta Nova (FG) e Stornarella (FG), da una rete di cavidotti interrati in media tensione per la raccolta dell’energia prodotta e per la connessione alla Stazione di smistamento e da una sottostazione elettrica di connessione alla RTN, sita nel comune di Stornarella.

Ciascun aerogeneratore avrà potenza nominale di 4,2 MW, diametro di rotore di 150 m e altezza di mozzo di 105 m, per un’altezza al tip (punta della pala) pari a 180 m. L’impianto avrà quindi una potenza complessiva di 42 MW (superiore alla soglia di 30 MW) e pertanto, in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 152/2006 (come

modificato dal D. Lgs. 104/2017), il progetto rientra tra le tipologie elencate nell'allegato II del Decreto, sottoposte a Valutazione d'impatto ambientale di competenza statale.

Gli aerogeneratori saranno ubicati nell'area a Sud/Sud-Est dell'abitato di Orta Nova e a Nord/Nord-Ovest dell'abitato di Stornarella, a una distanza da tali centri abitati rispettivamente di 2,1 km e 2,7 km. Più precisamente, 8 dei 10 aerogeneratori di progetto, con annesse piazzole, relativi cavidotti di interconnessione interna e una parte del cavidotto esterno, interesseranno il territorio comunale di Orta Nova, mentre gli altri 2 aerogeneratori, con annesse piazzole, relativi cavidotti di interconnessione interna, una parte del cavidotto esterno e la sottostazione, saranno collocati in agro di Stornarella.



Layout area di progetto (dall'elaborato della Società, *Inquadramento territoriale con l'ubicazione dell'area di progetto, della viabilità e dei centri abitati*).



Layout di progetto, con ubicazione degli aerogeneratori e della sottostazione su ortofoto (dall'elaborato della Società, *Planimetria su ortofoto. Impianto in esercizio*).

Altre opere previste dall'intervento in esame sono:

- fondazioni degli aerogeneratori;
- n. 10 piazzole di montaggio per gli aerogeneratori, aventi una superficie media (a fine cantiere) di 1500 mq ciascuna;
- Rete di cavidotti elettrici interrati MT (cavidotto interno), eserciti a 30 kV, per la raccolta dell'energia prodotta, della lunghezza complessiva di 6,3 km. Detti cavidotti saranno installati all'interno di opportuni scavi principalmente lungo la viabilità ordinaria esistente e sulle strade di nuova realizzazione a servizio del parco eolico;
- Rete di cavidotti elettrici interrati MT (cavidotto esterno), eserciti a 30 kV, per il collegamento degli aerogeneratori con la sottostazione di smistamento MT/AT 30 kV/150 kV, della lunghezza complessiva di 3,2 km, lungo la viabilità ordinaria esistente e sulle strade di nuova realizzazione;
- 1 Sottostazione elettrica di trasformazione AT/MT (150/30 kV), costituita da due edifici per servizi ausiliari, sita nel comune di Stornarella. Per il collegamento degli aerogeneratori alla sottostazione utente è prevista la realizzazione di un cavidotto MT proveniente dal parco eolico composto da 3 linee provenienti ciascuna da un sottocampo del parco eolico. Nella sezione di trasformazione sarà ubicato un fabbricato contenente tutti i quadri MT, BT e il sistema computerizzato di gestione da locale e da remoto della rete

elettrica e degli aerogeneratori, il trasformatore MT/AT e lo stallo AT. La sottostazione utente di Trasformazione AT/MT e Consegna sarà ubicata in posizione adiacente alla Sottostazione di Terna;

- Rete telematica di monitoraggio in fibra ottica per il controllo della rete elettrica e dell'impianto eolico mediante trasmissione dati via modem o satellitare;
- nuova viabilità di accesso alle piazzole e adeguamento della viabilità esistente.


Considerazioni riguardanti l'area oggetto dell'intervento e gli impatti cumulativi.

Ai fini della valutazione degli impatti cumulativi, in base a quanto previsto dalle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b), l'Area Vasta d'Indagine (AVI) presa in considerazione corrisponde a un *buffer* di 9 km, pari a 50 volte l'altezza massima degli aerogeneratori (180 metri).

L'impianto, così concepito (aerogeneratori, cavidotto, cabina di raccolta, strade e piazzole), si andrebbe ad inserire nei territori comunali di Orta Nova e Stornarella, nella zona dei cosiddetti Siti Reali, il cui paesaggio, a carattere prevalentemente rurale, è caratterizzato dalla presenza delle marane, tipici corsi d'acqua del basso Tavoliere. In tale ambito, le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un '*effetto selva*', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "*Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale*".

Come si evince dalla tavola *Inquadramento territoriale del parco eolico di progetto e degli impianti di energia rinnovabile rilevati nell'area vasta di impatto cumulativo* (EO-PON-PD-SIA-07) e come sottolineato anche nel Parere della Regione Puglia, quand'anche si consideri un raggio più ristretto, pari a 3 km dall'area di progetto, al suo interno si possono contare ben 5 impianti già realizzati (identificati come HKSMW06. E/04/06, E/C/1963/1, E/116/07, E/06/06).

Peraltro, si deve evidenziare che, nell'elaborato integrativo "*Censimento impianti eolici nel raggio dei 20 km*", richiesto dalla Scrivente alla Società, i numerosi impianti eolici, attualmente sottoposti al procedimento di VIA nazionale, sono stati solo elencati e rappresentati su base cartografica (come precisato dalla Società nelle Osservazioni, p. 1), nelle pagine 13-14, dove il raffronto tra gli elaborati (di seguito riportati) fornisce un'idea abbastanza precisa, seppur non esaustiva (poiché non aggiornata alla data odierna), dello stato di fatto dell'AVI, su cui insiste un numero di per sé già consistente di aerogeneratori, e il possibile scenario futuro che si determinerebbe qualora gli impianti attualmente in VIA fossero approvati e realizzati.



Impianti eolici nell'AVI (20 km). Stralci dall'elaborato *Censimento impianti eolici nel raggio dei 20 km. Integrazione impatti cumulativi*. Nell'immagine di destra sono indicati tutti gli impianti, non solo quelli già realizzati (in verde), ma anche quelli con iter autorizzativo in corso (in blu).

Di seguito, per una più compiuta analisi, si riporta l'elenco degli impianti attualmente in corso di Valutazione d'impatto ambientale (statale):

- **Parco eolico "Cerignola Borgo Libertà"** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 26/07/2017. **Distanza minima dal parco di progetto 11 km;**
- **Parco eolico Cerignola Veneta Sud** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 19/04/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 8 km;**
- **Parco eolico Cerignola Veneta Nord** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 19/04/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 13 km;**
- **Impianto eolico nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG)**, presentato il 19/04/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 14 km;**
- **Impianto eolico nel comune di Ascoli Satriano (FG) in località Pozzo spagnuolo, Conca d'oro, Tamariceto, Posticcio**, presentato il 10/05/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 12 km;**
- **Parco eolico "Tre Perazzi"** nel territorio comunale di Cerignola (FG), presentato il 27/12/2018. **Distanza minima dal parco di progetto 5 km;**
- **Parco eolico "Salice La Paduletta"** nel territorio comunale di Cerignola – Orta Nova (FG), presentato il 21/03/2019. **Distanza minima dal parco di progetto 6,8 km;**

Nel quadro di riferimento del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), l'impianto s'inserisce nell'ambito paesaggistico de *Il tavoliere*, tra le figure territoriali 3.6 *Le Marane di Ascoli Satriano* e 3.3 *Mosaico di Cerignola*. In particolare, nove aerogeneratori ricadono nella figura territoriale *Le Marane di Ascoli Satriano* e uno (WTG n.10) nella figura *Mosaico di Cerignola*. A riguardo, si segnala che, invece, nella *Relazione Paesaggistica* presentata dalla Società (pp. 24-25) si sostiene che tutto l'impianto insista sul solo *Mosaico di Cerignola*.

10/11/2020

La prima figura territoriale è caratterizzata dal sistema delle marane, piccoli collettori di acque freatiche tipici dell'Alto Tavoliere, che solcano a ventaglio la serra di Ascoli Satriano. Esse sono caratterizzate dalla presenza di piccoli ristagni d'acqua, luogo di microhabitat umidi di grande valore naturalistico.

La seconda figura vede la presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia colturale rappresentata prevalentemente da seminativi cerealicoli in cui si inseriscono appezzamenti a vite e olivo. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria, la quale si presenta in varie geometrie e tessiture poco marcate, derivanti dalle opere di regimazione idraulica e dalle differenti tipologie colturali, la cui percezione è subordinata alle stagioni.

Il paesaggio dai vasti orizzonti della piana bassa e piatta del Tavoliere centrale, scendendo verso l'Ofanto, si movimentata progressivamente, dando origine a lievissime colline vitate punteggiate di masserie, che rappresentano i capisaldi del sistema agrario storico.

Occorre, peraltro, ribadire che, a causa del consistente e crescente numero di impianti da fonti rinnovabili installati nella Regione Puglia e, in particolar modo, nei comuni della provincia di Foggia, l'analisi e valutazione del progetto *de quo* da parte di questo Ministero debba necessariamente tenere «in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti» (D.M. 10/09/2010), valutando non solo quelli *già realizzati*, ma anche quelli *autorizzati e in via di autorizzazione presenti nei territori comunali intercettati dall'ambito distanziale*.

La pre-esistenza di altri impianti nella medesima zona contribuisce al cosiddetto 'effetto selva' e va a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'colizzazione' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto».

Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta d'indagine (AVI)

Sotto il profilo *archeologico*, le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, a seguito dell'esame della documentazione progettuale comprensiva della Carta del Rischio archeologico ed il documento integrativo "Percorsi Tratturali – Approfondimento", pubblicati sulla piattaforma web del MATTM, confermate dal Servizio II di questa Direzione generale, hanno evidenziato che, benché l'opera in progetto non ricada su aree archeologiche sottoposte a vincolo ai sensi della Parte II del Codice, nell'AVI, a

pochi km di distanza dall'impianto, sono presenti le seguenti *zone di interesse archeologico*, costituenti beni paesaggistici ai sensi della Parte III del Codice medesimo e rientranti tra le Componenti culturali e insediative individuate dal PPTR (art. 74 delle N.T.A.):

Herdonia, posta a 6 km a Nord-Ovest rispetto all'area di progetto;

Lagnano del Piede I, posta a circa 5 km a Sud del parco eolico (in corrispondenza del cavidotto esterno di collegamento alla SSE).

Il comparto territoriale interessato dalla realizzazione dei 10 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento presenta un «alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età medievale», segnalati dalle fonti e dalla letteratura specialistica, rilevati nella Carta dei Beni archeologici della Regione Puglia e nel PPTR della stessa. Gli esiti delle ricognizioni svolte sul territorio in occasione della redazione della Carta Archeologica del rischio hanno ulteriormente confermato il rilevante impatto dell'impianto, evidenziando «puntuali e specifiche interferenze con segnalazioni archeologiche nell'area».

In dettaglio, per quanto attiene alla parte più settentrionale della *wind farm*, la Soprintendenza competente rileva che:

- l'**aerogeneratore 9** presenta un'interferenza diretta con un asse centuriale noto in letteratura e da foto interpretazione e riferibile all'ampia centuriazione di età romana estesa ad est della città di *Herdonia*;
- il cavidotto di interconnessione fra gli **aerogeneratori 9 e 8** presenta un'interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. Mass. Paolillo (sito 120) noto in letteratura e con la connessa area di dispersione di materiale di superficie individuata come UT01.

Nella parte sud orientale del campo eolico, invece, la suddetta Soprintendenza evidenzia che:

- l'**aerogeneratore 5** è contiguo a due assi centuriati tra loro ortogonali e riferibili alla già citata centuriazione di età romana estesa ad est della città di *Herdonia*;
- il cavidotto di interconnessione fra gli **aerogeneratori 5 e 3** presenta una interferenza diretta con il villaggio neolitico in loc. Rio Morto/Canale Ponticello (sito STL11) noto da fotointerpretazione;
- sia l'aerogeneratore **4** che il cavidotto di interconnessione tra gli aerogeneratori **3 e 2** presentano due interferenze dirette con un altro contiguo villaggio neolitico in loc. Rio Morto/Canale Ponticello (sito STL10), noto anch'esso da fotointerpretazione;
- l'aerogeneratore **1** presenta un'interferenza diretta con l'area di dispersione (UT03) di materiale preistorico e genericamente di età classica in loc. Mass. Rio Morto;
- il cavidotto di interconnessione dell'aerogeneratore **1**, nel suo tratto iniziale, presenta ben tre interferenze con tre villaggi neolitici noti in letteratura e da foto interpretazione in loc. Mass. Rio Morto (siti 18 O, 19 O e 20 O), di cui il terzo coincidente con l'area di dispersione di materiali (UT02), riferibile ad un insediamento rurale di età imperiale/tardo antica.

Anche il percorso del cavidotto di connessione alla stazione elettrica in agro di Stornarella presenta, in loc. Lagnano del Piede, un'interferenza diretta con un asse centuriale (ST01) noto da foto interpretazione e riferibile ancora all'ampia centuriazione di età romana estesa ad Est della città di *Herdonia*.

Sotto il profilo *architettonico* e in riferimento ai beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, si evidenzia che l'area interessata dall'intervento è caratterizzata dalla presenza di numerosi beni - sottoposti a specifiche misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004. In particolare, il PPTR segnala diversi beni UCP- *Testimonianze della stratificazione insediativa* (Siti storico-

10/11/2020

18

culturali), come masserie e poste, con i quali il parco eolico in esame andrebbe ad interferire in maniera significativa. Il territorio infatti è puntellato da diverse masserie, che, nella maggioranza dei casi, hanno mantenuto intatti i loro caratteri originali, benché alcune di esse siano in stato di abbandono. In prossimità dell'impianto, in particolare, si segnala la presenza delle seguenti masserie: Pagliarone, Tre Confini, Rio Morto, Durando, Ferranti e Campese. Per tali componenti culturali insediative il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA. Inoltre, dai centri storici dei comuni interessati (Orta Nova e Stornarella) la percezione degli aerogeneratori, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici, risulterebbe di notevole impatto.

Sotto il profilo *paesaggistico*, l'intervento si colloca in un'area buffer con diversi beni paesaggistici e ulteriori contesti del PPTR.




Tavola EO-PO-PD-SIA-07: Inquadramento territoriale dell'impianto eolico di progetto (in magenta) e degli altri impianti eolici rilevati nell'area vasta d'indagine: autorizzati (in rosso), con iter autorizzativo in corso (in blu), autorizzati e realizzati (in verde).

A poca distanza dall'area dell'impianto e dell'elettrodotto aereo scorrono le acque pubbliche Marana Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo e Torrente Marana di Fosso Marana la Pidocchiosa, beni paesaggistici ex art. 142, lett. c) del Codice, Corsi d'acqua pubblici.

10/11/2020

19

In aggiunta, il PPTR della Regione Puglia segnala “ulteriori contesti” (strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche ecc.) che risulterebbero compromessi dalla vicinanza agli aerogeneratori di progetto. Più precisamente, l’impianto eolico interessa un’area caratterizzata dalla presenza di strade paesaggistiche (SP 87, SP 88, SP 81), da cui risulta possibile apprezzare il paesaggio della piana bassa e piatta del Tavoliere centrale.

Le Strade a valenza paesaggistica più vicine all’impianto, segnalate dal PPTR, sono:


- a) la Strada Provinciale 81, posta a est degli aerogeneratori che collega i centri abitati di Orta Nova e di Stornarella, ad una distanza minima di 310 m dall’aerogeneratore più vicino;
- b) la Strada Provinciale 87, posta a ovest degli aerogeneratori che collega i centri abitati di Orta Nova e Ascoli Satriano, ad una distanza minima di 500 m dall’aerogeneratore più vicino;

In proposito, va evidenziato che il territorio in cui gli alti aerogeneratori dovrebbero essere collocati è prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi risulterebbero ben visibili, stagliati sull’orizzonte, il che andrebbe in contrasto con l’art. 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero tendere a «salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e con visuali, impedendo l’occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario».

Infine, come evidenziato nel parere ARPA PUGLIA (prot. n. 0039066 – 156 del 22/05/2019), il cavidotto interrato esterno, nel tratto che va dall’aerogeneratore n. 8 alla sottostazione, interseca, anche se nel sottosuolo (tramite TOC), le formazioni arbustive (UCP) presenti lungo il Canale Ponticello (o Marana Santo Spirito).

Valutazioni conclusive

- Il cavidotto esterno (per il quale è previsto l’impiego della tecnica della trivellazione teleguidata) attraversa, lungo il suo tracciato, il corso d’acqua, denominato “*Canale Ponticello*”, iscritto nel registro delle acque pubbliche, rientrante quindi tra le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 42/2004: «i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»;
- Alcune aree in progetto rientrano nel PCT, Piano comunale dei Tratturi del Comune di Orta Nova (approvato dal Comune di Orta Nova con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 2014), che si propone di tutelare e valorizzare la presenza di tratturi e tratturelli sul territorio comunale, nonché di verificarne la compatibilità delle trasformazioni che possono interessare i suoli dagli stessi attraversati;
- Per la realizzazione del tracciato del cavidotto si rilevano interferenze con aree di pertinenza di tratturi. In particolare il Regio Tratturello n. 51 “*Cerignola-Ponte di Bovino*”, il cui percorso è parallelo a quello della Via Traiana, risulta interessato per un tratto dal cavidotto di interconnessione tra gli aerogeneratori 10 e 9 (in loc. Tre Confini). Il medesimo cavidotto presenta, poco più a Nord, un’interferenza diretta tra il cavidotto dell’aerogeneratore 10 con il citato percorso della Via Traiana. Inoltre, l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico è a meno di 2900 metri dal “*Regio Braccio Cerignola Ascoli Satriano*”, che rientra tra quelle tutelate per legge ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142 lett. m) “*Tratturi*”;




Interferenza tra il Regio Tratturello n. 51 “Cerignola-Ponte di Bovino” e il cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori 9 e 10 dell’impianto (dall’elaborato *Percorsi tratturali approfondimento*).

- Come si evince dalla carta dell’intervisibilità, l’impianto sarebbe visibile anche a molti chilometri di distanza. Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) evidenziano come quello visivo sia uno degli impatti più rilevanti nella realizzazione di un impianto eolico. L’impatto visivo interessa anche le zone limitrofe di Castelluccio dei Sauri e Ortona, il cui territorio risulta fortemente interessato dalla presenza di impianti eolici già autorizzati, realizzati o da realizzare. La presenza di altri impianti autorizzati o la cui istruttoria è in corso di valutazione, concentrati in un’area più circoscritta individuabile in un buffer di 2 km, accentua l’impatto cumulativo già da essi determinato, oltre che, come riportato nel parere ARPA PUGLIA (prot. n. 0039066 – 156 del 22/05/2019), di cumulo degli effetti emissivi e ambientali negativi. La costruzione di un nuovo impianto, dunque, causerebbe un ulteriore appesantimento degli impatti cumulativi generati. Peraltro, la morfologia dell’area circostante l’intervento è caratterizzata da alternanza di ampie distese pianeggianti alle aree con andamento collinare dei Monti Dauni, cosicché anche a grandi distanze risultano visibili le alte pale dell’impianto. Si precisa che il riferimento ai Monti Dauni (contestato nella Precisazione n. 3 delle Osservazioni, p. 2), è stato effettuato da questa Direzione generale perché, seppur distanti dall’impianto, tali Monti risultano, come detto, caratterizzanti «la morfologia dell’area circostante l’intervento, nella quale si alternano ampie distese pianeggianti alle aree con andamento collinare dei Monti Dauni». A tale riguardo, nel 10-bis di questa DG viene indicata come area di valutazione degli impatti cumulativi non solo quella prevista dal D.M. 10-9-2010 *Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili* (corrispondente a un buffer di 9 km, pari a 50 volte l’altezza massima delle turbine), ma anche quella rientrante nel *buffer* di 20 km fissato dalla successiva D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, nella quale ricadono i

10/11/2020

21

Monti Dauni in parola. D'altronde, non avrebbe avuto senso la richiesta di estensione del *buffer* a tale area, formulata da questa Direzione generale nella propria istanza di integrazioni.



Visibilità degli aerogeneratori (massima) nell'AVI (dall'elaborato *Carta della visibilità globale del parco eolico -ZVI 1*).


- L'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia criticità anche in merito agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;
- Le opere previste della Società Inergia S.p.A. ricadono in un'area a vocazione prettamente agricola, con prevalenza di monoculture a frumento, vite, olivo ecc. con cicliche interruzioni e/o rotazioni colturali. L'impianto eolico si collocherebbe principalmente in un comprensorio destinato a seminativi, irrigui (pale n° 1, 3, 4 e 5) e non (pale n° 2, 6, 7, 8, 9 e 10), a prevalenza di cereali. Ora, sebbene manchino per tale area specifici provvedimenti, nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata atteso che, in linea con i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, le trasformazioni territoriali non devono comportare per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva;
- L'intero parco eolico si inserisce in un'AVI caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come componenti culturali insediative, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, Tra queste vanno annoverate: *Masseria e Posta Rio*

10/11/2020

22


Morto (a meno di 1 km dall'impianto), Masseria Durando, Masseria Tre Confini;

- L'impianto verrebbe ad insistere su un'area caratterizzata dalla presenza di zone tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142:
 - lett. c) "Corsi d'acqua pubblici", denominati "Canale Ponticello, S. Spirito e S. Leonardo", "Fosso Marana la Pidocchiosa", "Canale Biasifiocco e Montecorvo";
 - lett. m) zone archeologiche denominate "Herdonia", "Lagnano da Piede", "Località Agro di Orta Nova" e loro aree contermini, distanti meno di 6000 metri;



Corografia dell'area con i corsi d'acqua pubblici tutelati (dall'elaborato della Società, *Corsi d'acqua presenti nell'area d'intervento*).

- Inoltre, il PPTR segnala: beni culturali quali i tratturi (come il "Regio Tratturello n. 51 "Cerignola – Ponte di Bovino" sottoposto a vincolo con D.M. 22/12/1983). Sebbene tutti gli aerogeneratori di progetto siano esterni al tratturo n. 51 e alla relativa area *buffer* di 30 m, non frapponendosi ostacoli fisici e orografici tra quest'ultimo e le pale, a causa del carattere prevalentemente pianeggiante del territorio, gli elementi del campo eolico in esame, in particolare l'aerogeneratore WTG10, posto a soli 240 m dal tratturo, risulterebbero per gran parte visibili;



Tratturi e tratturelli collocati prossimi all'area dell'impianto (cfr. EO-PON-PD-CP-CPA-05).

- La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti.
L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica ("Canale Ponticello, San Spirito e S. Leonardo", "Fosso Marana la Pidocchiosa", "Canale Biasifiocco e Montecorvo"), da tratturi della transumanza (Regio Tratturello Cerignola – Ponte di Bovino), dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa (nello specifico *Masseria Pagliarone*, *Masseria Tre Confini*, *Masseria Rio Morto*, *Masseria Durando*, *Masseria Ferranti*, *Masseria Campese*, nonché da numerose *Aree a rischio archeologico*), segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturali individuati dal PPTR, andrebbe non solo ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei con visuali, elementi di disturbo ma, più complessivamente, indurrebbe un'alterazione significativa dei caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario, 'costruiti' e sedimentati nel tempo dalla secolare vicenda umana che ha modellato il territorio.
- Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale".
- Significativo è poi il rischio archeologico, dovuto, in particolare, all'inserimento dell'opera in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'Età Medievale.
Numerose sono le interferenze tra le opere in progetto (aerogeneratori e cavidotti) e segnalazioni archeologiche. Il parco eolico in progetto, pertanto, presenta problematiche sia in relazione alla tutela diretta di beni e depositi archeologici, sia in relazione ai valori paesaggistico-archeologici riconosciuti

all'area in esame.

Le opere in oggetto sarebbero quindi pregiudizievoli nei confronti della tutela del patrimonio archeologico in quanto «la loro realizzazione altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza».



Vista dell'area dell'impianto (ante e post-operam) dal centro abitato di Ortona e dal sito archeologico Herdonia (tratto dall'elaborato *Fotoinserimenti*).

- le opere in oggetto sarebbero quindi pregiudizievoli nei confronti della tutela del patrimonio archeologico in quanto «la loro realizzazione altererebbe significativamente il palinsesto archeologico sia pur conservato in subsidenza» e il suo contesto.

Il parco eolico in progetto, pertanto, presenta problematiche sia in relazione alla tutela diretta di beni e depositi archeologici, sia in relazione ai valori paesaggistico-archeologici riconosciuti all'area in esame.

Pertanto, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nelle rispettive controdeduzioni alle Osservazioni della Società, **punto 3.3** (Segnalazioni archeologiche), si coglie l'occasione per sottolineare come l'interferenza descritta da questo Ministero, quand'anche il grado di rischio/impatto archeologico sia basso, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto».

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c;

punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

RITENUTO di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il cosiddetto effetto di "irradiamento" del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

CONSIDERATO che dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018*, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.174 impianti su 5.642 sull'intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.525,3 MW) raggiungendo il 4,6% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che in particolare la provincia di Foggia con il 20,1% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 9,8%, di Avellino con il 6,9% e di Catanzaro con il 5,9%), a fronte di una potenza non superiore all'1% del totale nazionale in numerose altre province italiane;

CONSIDERATO quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2018, ovvero che in soli due anni la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1174;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATA quindi anche l'inevitabile criticità, in assenza di una adeguata pianificazione delle FER, derivante dalla circostanza che ciascun impianto eolico viene proposto di volta in volta come se fosse isolato e unico, senza un'adeguata considerazione degli effetti negativi legati alla co-visibilità e alla sequenzialità di altri impianti, per i quali è in corso o in procinto di avvio il procedimento di VIA o di autorizzazione unica, anche in considerazione della recente modifica al D. Lgs. 152/2006, che, con l'attrazione alla VIA statale degli impianti eolici sulla terraferma con potenza superiore a 30 MW (lasciando alla Regione o alla Provincia la competenza in materia ambientale per gli impianti eolici al di sotto di tale soglia) ha di fatto reso più difficile avere un quadro completo di tali interventi proposti sul territorio ed i relativi impatti cumulativi;

CONSIDERATO che la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali già oggetto di tutela dal PPTR, come peraltro denunciato dalla Regione Puglia già nel 2014 con la DGR n. 581 "Analisi di scenario della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti", dove si evidenziava peraltro il limite e l'anti-economicità (nota come Mancata Produzione Eolica - MPE) derivante dalla concentrazione in alcune aree (aree critiche) di un elevato numero di impianti eolici e dalla conseguente difficoltà di dispacciamento dell'energia prodotta, che comporta la limitazione o addirittura lo spegnimento di alcuni impianti eolici per evitare i rischi di sovrapproduzione nel sistema elettrico;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Foggia, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che nella medesima provincia sono state già presentate istanze di *repowering* di parchi eolici esistenti;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell'attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Inergia S.p.A. nel corso del procedimento, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Inergia S.p.A. per la realizzazione dell'impianto eolico localizzato nei Comuni di Orta Nova (FG) e Stornarella (FG), composto da 10 aerogeneratori della potenza di 4,2 MW e potenza complessiva pari a 42,00 MW.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni

